



Ordinanza n° 93 del 123 MAR. 2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- **Visto** il D. L.gvo 03 aprile 2006 nr. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- **Visto**, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- **Visto** la nota dell'ASL SA/3 Dipartimento di Prevenzione U.O.S. "Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro" dell'ASL Salerno -Distretto Sanitario di Capaccio-Rocccadaspide, prot. n. 248/UOP del 24/02/2012, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 7475 del 05/03/2012, con allegato verbale di sopralluogo di carattere igienico sanitario, effettuato congiuntamente a personale militare in forza alla Guardia Costiera dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, nel complesso turistico ricettivo denominato "Camping Villaggio Ulisse s.r.l.", ubicato alla Via Ponte di Ferro di Capaccio, censito nel N.C.T.U. al n. 201, 202, 203 e 40 del foglio di mappa n. 31, e geo referenziato alle coordinate geografiche lat. Nord 40.426411° - long. Est 14.983084° (centro villaggio in gradi decimali);
- **Visto** che dalle risultanze del sopralluogo summenzionato si evidenzia che all'interno del villaggio/campeggio in argomento, avente una forma quadrangolare, occupante parte della fascia pinetata e parte dell'arenile, quasi totalmente infrastrutturato con strade, viali, costruzioni in muratura ed aree attrezzate di sosta, risultano presenti:
 - Delle vecchie traversine ferroviarie in legno, utilizzate all'interno del campeggio come pali per la perimetrazione di aree, considerate come rifiuti speciali non pericolosi con l'attribuzione del Codice Europeo Rifiuti CER 17.02.01, notoriamente impregnate di *creosoto* (sostanza ottenuta dalla distillazione del catrame di carbon fossile), un preservante contro le aggressioni atmosferiche e contro gli attacchi di insetti e parassiti, ed altri idrocarburi policiclici aromatici, che oltre ad essere altamente cancerogeno è, altresì, pericoloso per la salute individuale anche solo tramite il contatto con la pelle o attraverso l'inalazione dei gas sprigionati a seguito dell'aumento della temperatura, oltre i 20 gradi;
 - Dei vecchi pali telegrafici e/o elettrici anch'essi intrisi di *creosoto*, con l'ulteriore aggiunta di *cloruro di zinco*, *bicloruro di mercurio*, *solfo di rame* tutte sostanze tossiche, cancerogene e mutagene per l'uomo e per gli animali. Naturalmente pericolose per le acque e per gli organismi acquatici e per alcuni organismi nel terreno;
 - Materiali vari di diversa natura, per lo più tubolari realizzati in fibro cemento del tipo contenente amianto, in schegge, brandelli frantumati, alcuni ancora sporchi di terriccio del luogo ove erano infissi, oltre che resti di calcestruzzo e ferri di armatura usati come riempitivo;
- **Visto** che le risultanze dell'accertamento, hanno portato ad evidenziare inoltre, che all'interno del campeggio *de quo*, a copertura dei bungalow realizzati in muratura vi è la presenza di manufatti in amianto nella forma di lastre ondulate in fibrocemento, (del tipo Eternit®, ma non individuando loghi o marchi di produzione, pertanto i contenuti in amianto restano ignoti). Tali lastre si presentano nella parte superiore visibile totalmente invase da un monocromatico tappeto fungineo scuro che ha invaso la struttura cementizia di supporto, con palesi segni di sgretolamento;
- Tutta la cordolatura delimitante le molte aiuole presenti nel villaggio, nonché moltissimi pali verticali di sostegno alle ombreggiature dei viali e addirittura contenenti le fontanelle e punti idrici sono costituiti da tubi in fibrocemento;

- Da una metodica analisi di giudizio sullo stato di conservazione dei materiali in cemento amianto, tramite il protocollo specifico adottato, pur non potendosi applicare pienamente per la varietà dei diversi manufatti, fornisce un indice di degrado (ID) pari a 52 collocandosi nel giudizio come "scadente/pessimo", equivalente ad una valutazione per "RIMOZIONE DEI MATERIALI ENTRO I SUCCESSIVI 6 (sei) mesi";
- **Preso atto** che nella succitata nota prot. n. 248/UOP del 24/02/2012 della ASL Salerno si ritiene necessario che l'Autorità Comunale emetta gli opportuni provvedimenti amministrativi nei confronti del proprietario che si concretizzano come segue:
 1. *disporre l'immediata perimetrazione, con transennatura, dei materiali contenenti potenzialmente amianto.*
 2. *Ordinare alla proprietà la rimozione dei materiali in fibrocemento e bonifica del sito, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sei mesi. Con esclusione della possibilità di incapsulamento per la non certezza di tutela, controllo, esposizione all'erosione e smerigliamento del sito.*
 3. *Disporre che per eventuali difficoltà tecniche alla rimozione, entro il periodo stabilito, il proprietario del villaggio/campeggio non possa aprire la struttura ricettiva ad ospiti e lavoratori ordinari ed istituisca un programma di sorveglianza che controlli l'avanzamento dello stato di degrado ed opportune misurazioni di aereo dispersi, facendo riferimento alla Norma UNI EN 689 del 1997.*
 4. *Sospendere ogni qualsivoglia lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria o accesso ai materiali e lastre, onde evitarne il disturbo.*
 5. *informare la proprietà del sito che, qualora intenda proporre opposizione, dovrà entro lo stesso termine – e senza essere esonerato dal piano di monitoraggio, dimostrare con analisi certificate l'eventuale assenza di fibre pericolose.*
 6. *Trasmettere tutti gli esiti analitici effettuati alla scrivente U.O.S., per il Giudizio di potenziale rischio per la salute.*
- **Visto** il D. Lgvo n. 152 del 3 aprile 2006, in particolare l'art. 184 comma 4 e comma 5;
- **Visto** la Legge 27/03/1992 n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- **Visto** il D.M. 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12 comma 2 della Legge 27/03/1992 n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;
- **Visto** il Decreto 25 luglio 2001, emanato dal Ministero della Sanità di concerto con il Ministero delle Attività Produttive - Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente l'Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. (*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 261 del 9 novembre 2001*);
- **Accertato** che dalla relazione ASL Salerno, l'autore della violazione, risulta essere la Sig.ra DE SANTIS Annunziata, nata ad Agropoli (SA) il 15/10/1973 e residente in Capaccio (SA) alla Via Torre di Mare n. 20, in qualità di legale rappresentante e amministratore del complesso turistico ricettivo denominato "Camping Villaggio Ulisse s.r.l.", Partita Iva 00298170655, ubicato alla Via Ponte di Ferro di Capaccio, censito nel N.C.T.U. al n. 201, 202, 203 e 40 del foglio di mappa n. 31;
- **Accertato** altresì che agli atti del Comune, con contratto Rep 3778/2012, risulta concesso in via precaria e provvisoria al Sig. DE SANTIS Alessandro nato il 02/09/1945 a Capaccio (SA) ed ivi residente alla Via Anfitrite n. 67, mq. 11.558,00 di pineta di proprietà comunale ove è ubicato il "Camping Villaggio Ulisse s.r.l.", ricadente nel foglio di mappa n. 31, particelle nn. 40/a – 40/b e 40/c ;
- **Considerato** che le particolari esigenze di celerità del procedimento, connesse all'urgenza e conseguente immediata esecutività del presente provvedimento, rendono impossibile l'effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla legge 7 agosto

UFFICIO DI SALERNO
ALL'ORIGINALE PER USO

1990, n. 241;

- **Dato atto** che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto allo scopo di evitare aggravamento della situazione e salvaguardare la salute pubblica, e pertanto ordinare alla Sig.ra DE SANTIS Annunziata, e al Sig. DE SANTIS Alessandro sopra generalizzati l'immediato inizio della messa in sicurezza e della bonifica di tutte le aree interessate dai rifiuti pericolosi ed altri manufatti in cemento amianto, così come proposto dall'ASL Salerno Dipartimento di Prevenzione ex ASL SA/3 Distretto Sanitario Capaccio – Roccadaspide;

Preso atto che parte delle aree de quo, sono soggette a sequestro da parte di Autorità Giudiziaria, pertanto è onere del responsabile dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza della presente ordinanza. Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità, facendo obbligo alla Sig.ra DE SANTIS Annunziata, e al Sig. DE SANTIS Alessandro sopra generalizzati, di informare il Comune di Capaccio mediante deposito di copia della richiesta di dissequestro;

- **Visto** che la zona è sottoposta ai seguenti vincoli:
 - Zona classificata sismica S=6 (D.M. 3.6.1981 e Del. di G.R. 7.11.2002 n. 5447)
 - Riserva Foce Sele-Tanagro (L.R. 1.9.1993, n. 33 e s.m.i, istituita con D.G.R. n. 1540 del 24.4.2003, pubblicata sul B.U.R.C. n. 25 del 9.6.2003);
 - Vincolo di protezione dei beni paesaggistici – Aree tutelate per legge (Art. 142 del D.Lgs 22.1.2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”);
 - Vincolo di protezione delle bellezze naturali – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (Art. 136 del D. L.gvo 22.1.2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”);
 - Vincolo Idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267);
 - Z.P.S. e S.I.C. (Direttiva 92/43/CEE recepita con D.M. 3 aprile 2000, modificata con Delibera di C.C. n. 31 del 27.5.2002 e approvata con D.G.R. n. 3431 del 12.7.2002);
 - **Visto** l'art. 141 comma 7) del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgvo nr. 267 del 18/08/2000 e succ. mm.ii;
 - **Visto** gli artt. 50 e 54 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgvo nr. 267 del 18/08/2000 e succ. mm.ii;
 - **Visto** il D. Lgvo n. 152 del 3 aprile 2006;
 - **Visto** le leggi sanitarie vigenti in materia;
 - **Visto** il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- Salva ed impregiudicata l'azione penale;

ORDINA

Per i motivi descritti in narrativa, alla Sig.ra DE SANTIS Annunziata, nata ad Agropoli (SA) il 15/10/1973 e residente in Capaccio (SA) alla Via Torre di Mare n. 20, in qualità di legale rappresentante e amministratore del complesso turistico ricettivo denominato “Camping Villaggio Ulisse s.r.l.”, Partita Iva 00298170655, ubicato alla Via Ponte di Ferro di Capaccio, censito nel N.C.T.U. al n. 201, 202, 203 e 40 del foglio di mappa n. 31, e al Sig. DE SANTIS Alessandro nato il 02/09/1945 a Capaccio (SA) ed ivi residente alla Via Anfritrite n. 67 in qualità di legale rappresentante del complesso turistico ricettivo denominato “Camping Villaggio Ulisse s.r.l.”, Partita Iva 00298170655, ubicato alla Via Ponte di Ferro di Capaccio, censito nel N.C.T.U. particelle nn. 40/a – 40/b e 40/c del foglio di mappa n. 31 di provvedere, previa l'acquisizione di tutti i necessari pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati ed occorrenti, all'attuazione delle seguenti azioni:

1. A richiedere all'Autorità Giudiziaria competente nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre giorni 7 (sette) dalla notifica della presente ordinanza, al dissequestro delle aree in questione ai fini dell'ottemperanza della presente ordinanza, facendo obbligo alla Sig.ra DE SANTIS Annunziata, e al Sig. DE SANTIS Alessandro sopra generalizzati, di informare il Comune di Capaccio mediante deposito di copia della richiesta di dissequestro;
2. Di individuare, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, una ditta specializzata, iscritta all'Albo gestori ambientali, nella categoria 5 – “raccolta e trasporto rifiuti pericolosi”, che provveda agli interventi previsti dal D. L.gvo n. 152 del 3 aprile

2006, quali la messa in sicurezza e la rimozione mediante la eliminazione e conseguente smaltimento di tutti i materiali classificati come rifiuti pericolosi potenzialmente nocivi per la salute umana, costituiti da traversine ferroviarie dismesse e vecchi pali telegrafici e/o elettrici, che contengono creosoto, ovvero catrame di carbon fossile, ed altre sostanze dall'alto potenziale cancerogeno il cui utilizzo è stato bandito dalla Comunità Europea nel 2001;

3. Di individuare, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica di questa Ordinanza, una ditta specializzata, iscritta all'Albo gestori ambientali, nella categoria 10 – “attività di bonifica di beni contenenti amianto”, che provveda agli interventi previsti dal D.M. 06/09/1994 e dal Piano Regionale Amianto, quale la messa in sicurezza e la rimozione mediante la eliminazione e conseguente smaltimento dei manufatti in amianto nella forma di lastre ondulate, previa predisposizione da parte della stessa di un piano di lavoro, che deve essere presentato all'ASL Salerno – Piazza dei Martiri – 84078 Vallo della Lucania (SA), almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

ORDINA ALTRESI

Che le ditte incaricate alle operazioni di bonifica, sono tenute a comunicare la data di inizio e fine dei lavori in questione: all'ASL Salerno Dipartimento di Prevenzione ex ASL SA/3 Distretto Sanitario Capaccio – Roccadaspide e al Comune di Capaccio - Settore IV -LL.PP.;

AVVERTE

Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero dal responsabile delle spese sostenute.

Che il presente provvedimento sia notificato:

1. Alla Sig.ra DE SANTIS Annunziata, nata ad Agropoli (SA) il 15/10/1973 e residente in Capaccio (SA) alla Via Torre di Mare n. 20, in qualità di legale rappresentante e amministratore del complesso turistico ricettivo denominato “Camping Villaggio Ulisse s.r.l.”, Partita Iva 00298170655, ubicato alla Via Ponte di Ferro di Capaccio;
2. Al Sig. DE SANTIS Alessandro nato il 02/09/1945 a Capaccio (SA) ed ivi residente alla Via Anfrite n. 67, in qualità di legale rappresentante e amministratore del complesso turistico ricettivo denominato “Camping Villaggio Ulisse s.r.l.”, Partita Iva 00298170655, ubicato alla Via Ponte di Ferro di Capaccio;
3. Al Responsabile del Settore III-Gestione del Territorio – Sportello Unico del Comune di Capaccio, per gli successivi adempimenti di propria competenza;
4. All'ASL Salerno Dipartimento di Prevenzione ex ASL SA/3 Distretto Sanitario Capaccio – Roccadaspide;
5. Al Comando di Polizia Municipale di Capaccio Scalo;
6. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo.


E' inviato: All'A.R.P.A.C. “Agenzia Regionale Protezione Ambientale per la Campania” Dipartimento Provinciale di Salerno, e all'ASL Salerno – Piazza dei Martiri – 84078 Vallo della Lucania (SA);

COMUNICA

Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio secondo le norme di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120° giorno giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Dalla Residenza Municipale 23 MAR. 2012

Il Responsabile del Procedimento
geom. Antonio Russo



Il Commissario Straordinario
dott. Pietro Donniacuo

